



**COMUNE DI TAINO**  
PROVINCIA DI VARESE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL  
FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI  
TECNICHE**

**Art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016**

Approvato con deliberazione

di Giunta comunale n. 42 del 15 aprile 2019

## Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (di seguito denominato semplicemente "Codice").
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano, il responsabile unico del procedimento (RUP) ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati all'avvio di ogni procedimento, con atto formale da parte del competente dirigente/responsabile.
4. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

## Articolo 2 – Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del Codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara.
2. In relazione all'importo dei lavori posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

<b>Importo posto a base di gara</b>	<b>Quota da destinare al fondo</b>
Fino ad € 40.000,00	0%
Oltre € 40.000,00 e sino ad € 1.000.000,00	2%
Oltre € 1.000.000,00 e sino ad € 20.000.000,00	1,75%
Oltre € 20.000.000,00	1,50%

3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. In linea con la Delibera n. 136/2018 Corte dei Conti Liguria, non sono riconosciuti incentivi in caso di affidamento diretto, in base all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 ma soltanto quando vi sia stata una procedura di gara o, in generale, una selezione competitiva.
6. Per quanto attiene l'attribuzione degli incentivi per gli acquisti di beni e servizi mediante strumenti di e-procurement (quali convenzioni Consip e Mepa) si deve sempre verificare l'avvenuto svolgimento di una gara o di una procedura comparativa (Delibera Corte dei Conti Lombardia n. 185/2017 e Delibera Corte dei Conti Toscana n. 186/2017);
7. Per accedere al fondo deve essere svolta almeno una delle attività indicate in modo tassativo dall'articolo 113, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016: programmazione della spesa per investimenti; verifica preventiva dei progetti; predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici; responsabile unico del procedimento; direzione dei lavori/dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo, ovvero verifica di conformità, collaudatore statico;
8. Non è ammesso l'accesso al fondo lo svolgimento delle attività legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria (Delibera Corte dei Conti Puglia n. 140/2018) né l'attività dei commissari di gara esterni ed interni alla stazione appaltante, in quanto valutativa e non tecnico – esecutiva (Delibera Corte dei Conti Lazio n. 57/2018).
9. E' ammesso l'accesso al fondo oltre che per gli appalti, anche per le concessioni e le operazioni di partenariato pubblico – privato (delibere Corte dei Conti Veneto Sezione Autonomie n. 198/2018 e n. 455/2018).

### **Articolo 3 – Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione**

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente articolo 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il RUP e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
  - a) Di programmazione della spesa per investimenti;

- b) Di verifica preventive dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - c) Di Responsabile Unico del Procedimento – RUP;
  - d) Di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione;
  - e) Di collaudo tecnico – amministrativo ovvero di verifica di conformità;
  - f) Di collaudatore statico.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

#### **Articolo 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti.**

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Responsabile, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

#### **Articolo 5 – Ripartizione dell'incentivo**

1. La quota di fondo di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

- Per le opere o lavori

<b>Attività – art. 113 comma 2</b>	<b>Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo</b>
Programmazione della spesa per investimenti	5%

Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	5%
Responsabile Unico del Procedimento	70%
Direzione Lavori	10%
Collaudo tecnico – amministrativo	8%
Collaudo statico	2%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

- Per i servizi e le forniture

<b>Attività – art. 113 comma 2</b>	<b>Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo</b>
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	5%
Responsabile Unico del Procedimento	70%
Direzione dell'esecuzione	20%
Verifica di conformità	5%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

- Per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico – amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico:
- Al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto il 70% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, di cui al precedente comma 1;
- Al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 30%;
- Nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 50%; la restante quota pari al 50% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;

- Qualora il responsabile delle funzioni tecniche non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività;
- Nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.
- Per le funzioni tecniche svolte per l'attività di RUP, al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori, la relativa percentuale viene ridotta al 70% il restante 30% viene distribuito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

#### **Articolo 6 – Modalità di corresponsione dell'incentivo.**

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **Articolo 7 – Termini temporali e penalità**

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente articolo 4 devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, dopo aver svolto le opportune verifiche, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economie di spesa.

## **Articolo 8 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 90/2014, ovvero sino al 18/08/2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti dal vigente regolamento comunale.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 90/2014, ovvero dal 19/08/2014 e fino al 18/04/2016, data di pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 13 bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale.
3. Il presente regolamento si applica, invece, alle funzioni tecniche di cui all'articolo 1 comma 2, del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016.